



Comune di Desenzano del Garda

**REGOLAMENTO SUL “BARATTO AMMINISTRATIVO”,
AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E SERVIZIO DI
CITTADINANZA ATTIVA**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 40 del 14/6/2016

CAPO I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto Comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con il Comune di Desenzano del Garda, per la cura, il recupero e lo sviluppo dei beni comuni urbani, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'Articolo 118, ultimo comma, della Costituzione e dell'Articolo 24 del D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni, nella Legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché dell'Articolo 190 del D. Lgs. 18.04.2016, n° 50.
2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la cura e il recupero dei beni comuni urbani richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell'amministrazione comunale, o nei casi in cui sia proposta dai cittadini direttamente.
3. Il presente regolamento, in particolare, disciplina lo svolgimento del servizio di cittadinanza attiva espressione del contributo concreto al benessere della collettività, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia tra l'istituzione locale e i cittadini e tra i cittadini stessi.
4. Il cittadino attivo è attore dello sviluppo locale ed attuatore del principio costituzionale di sussidiarietà.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - Beni comuni urbani: i beni, materiali, immateriali e digitali, che l'Amministrazione annualmente, con specifico provvedimento della Giunta Comunale in sede di approvazione della proposta di bilancio, riconosce essere funzionali al benessere individuale e collettivo e soggetti ad accordi finalizzati alla loro cura, conservazione, recupero e/o sviluppo per migliorarne la fruizione;
 - Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti, che si attivano per la cura ed il recupero dei beni comuni urbani, ai sensi del presente regolamento; possono rientrare, ove sia assente qualsiasi finalità di lucro e sia presente una finalità sociale, forme di attività a carattere imprenditoriale e cooperativistico;
 - Comune o Amministrazione: il Comune di Desenzano del Garda, nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
 - Gestione condivisa: interventi di cura dei beni comuni urbani, svolta congiuntamente dai cittadini e dall'Amministrazione con carattere di continuità e partecipazione attiva;
 - Baratto amministrativo: complesso delle forme di collaborazione dei cittadini con l'Amministrazione per la cura, il recupero e lo sviluppo dei beni comuni urbani, in attuazione dell'Articolo 118, ultimo comma, della Costituzione e dell'Articolo 24 del D.L. n. 133/2014, nonché dell'Articolo 190 del D. Lgs. 18.04.2016, n° 50 e per i quali sono previsti benefici, agevolazioni ed esenzioni tributarie;
 - Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici: interventi volti alla protezione, conservazione, manutenzione e/o recupero dei beni comuni urbani, quali aree in disuso e degradate o comunque da recuperare e mantenere, ed immobili, al fine di garantire e migliorare la loro qualità e fruibilità collettiva;
 - Ulteriori aree di intervento: intervento di cura e di manutenzione dei beni comuni urbani immateriali e digitali;

- Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani;
- Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;
- Rete civica: lo spazio sul sito istituzionale dedicato al servizio di cittadinanza attiva per la pubblicazione di informazioni e notizie e la partecipazione a percorsi di condivisione;
- Servizio civico: l'attività svolta dai cittadini attivi ed avente ad oggetto gli interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani o la loro gestione condivisa;
- Aree ed immobili pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi, edifici e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Articolo 3 - I cittadini attivi

1. L'intervento di cura e di recupero dei beni comuni urbani è aperto a tutti coloro che siano in possesso dei requisiti qui previsti.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di recupero dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni associative in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.
3. I patti di collaborazione di cui al successivo Articolo 6 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi di cui sono portatori i cittadini attivi, in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.
4. Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani, quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'ente, ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.
5. Gli interventi di cura e recupero dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani, secondo le modalità previste per tale servizio.

Articolo 4 – Requisiti per la partecipazione

1. I cittadini che intendono svolgere servizi e interventi di cui al presente regolamento devono possedere i seguenti requisiti:
 - Essere residenti nel Comune di Desenzano del Garda;
 - Età non inferiore ad anni 18, fatto salvo specifici progetti che coinvolgano minori in ambito scolastico o per provvedimento della magistratura;
 - Idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi;
 - Assenza di condanne penali: sono esclusi coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico, per i reati di cui agli artt. 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quater-1 e per i delitti contro la libertà personale, fatto salvo che l'attività a favore della pubblica amministrazione sia disposta dalla autorità giudiziaria;
2. Per le Associazioni e le altre formazioni sociali di cui all'Articolo 3, secondo comma, del presente regolamento i requisiti richiesti sono:

- Sede legale nel Comune di Desenzano del Garda;
 - Scopi perseguiti compatibili con le finalità istituzionali del Comune di Desenzano del Garda;
 - Essere iscritte nell'apposito Registro Regionale, Provinciale o Comunale, laddove richiesto dalle normative vigenti;
 - I cittadini attivi impiegati nelle associazioni e nelle altre formazioni sociali dovranno possedere, in ogni caso, i requisiti di cui al comma 1, tranne quello della residenza.
3. L'attività svolta nell'ambito del servizio civico di cui al presente regolamento non determina in alcun modo l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna natura o forma con il Comune di Desenzano del Garda.

Articolo 5 - Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici

1. Gli interventi dei cittadini attivi avranno carattere occasionale e non continuativo e saranno volti a:
 - integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
 - assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici inseriti o meno nei programmi comunali di manutenzione.
2. Possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di recupero di spazi pubblici e di edifici in disuso e/o degradati.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi possono riguardare:
 - Manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole;
 - Sfalco e pulizia dei cigli delle strade comunali, comprese aree e sentieri inseriti nei PLIS;
 - Pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o di competenza comunale;
 - Pulizia dei locali di proprietà comunale;
 - Lavori di piccola manutenzione degli edifici comunali con particolare riferimento ad edifici scolastici, centri civici, ecc.;
 - Manutenzione delle aree giochi bambini, arredo urbano, ecc..

Articolo 6 - Ulteriori aree di intervento

1. Il Comune promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società civile, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali ed attivino legami sociali, anche attraverso piattaforme e ambienti digitali.
2. Il Comune favorisce l'innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all'ideazione, al disegno e alla realizzazione di servizi e applicazioni per la rete civica da parte della comunità, con particolare attenzione all'uso di dati e infrastrutture aperti, in un'ottica di beni comuni digitali.

CAPO II – Procedure Amministrative

Articolo 7 - Proposte di collaborazione

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:
 - a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'Amministrazione;
 - b) la proposta sia presentata dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente regolamento.
2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1, l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.
3. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati nel bando, proposte di collaborazione.
4. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1, una volta ricevuta la proposta, l'Ufficio competente alla gestione della proposta di collaborazione comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi forniti; il termine per la presente comunicazione non può essere superiore a 30 giorni.
5. La proposta di collaborazione, sia in attuazione delle precedenti lett. a) che b), dovrà indicare:
 - Generalità complete del proponente (singolo o associato);
 - Possesso dei requisiti richiesti;
 - Eventuale impegno del proponente con indicazione del contribuente a cui beneficio andrà la riduzione/esenzione tributaria con l'indicazione del tributo per il quale viene richiesta la riduzione/esenzione tributaria, secondo quanto stabilito al successivo comma 13 del presente articolo;
 - Attività-servizio a cui si intende partecipare, ovvero proposte di attività-servizio da svolgere nell'ambito delle attività-servizi previsti dal presente Regolamento;
 - Osservazioni ed integrazioni a quanto messo a bando con eventuali soluzioni migliorative;
 - Disponibilità in termini di tempo;
 - Eventuali attrezzature da mettere a disposizione.
6. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione degli uffici per la parte tecnica e di compatibilità finanziaria rispetto alle linee di programmazione delle attività dell'Ente.
7. L'Ufficio competente per materia, qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o finanziarie per procedere, lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni e ne dà comunicazione alla Giunta Comunale, nella prima seduta utile.
8. Le proposte di collaborazione che rispettano quanto previsto dal bando sono sottoposte al vaglio della Giunta, la quale definirà la tipologia, l'entità e le condizioni per l'applicazione a ciascun intervento della riduzione/esenzione tributaria e/o le eventuali forme di sostegno del Comune negli altri casi.

9. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude, se necessario ai sensi del successivo Articolo 8, con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del Responsabile.
10. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul sito del Comune, in apposito link, al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.
11. In caso di proposte che attengano allo stesso progetto, verranno selezionate utilizzando esclusivamente i seguenti criteri, secondo il rispettivo ordine:
 - a) Richieste-proposte presentate da gruppi di cittadini-associazioni stabili e riconosciute dal Comune, dall'Area Vasta di Brescia e dalla Regione;
 - b) Nel caso di proposte presentate da cittadini singoli ed in assenza di proposte di associazioni di cui al precedente punto a) si terrà conto del reddito I.S.E.E. dei richiedenti, partendo dal più basso; al fine di snellire l'iter burocratico i cittadini proponenti dovranno presentare una autocertificazione avente ad oggetto la quantificazione del reddito I.S.E.E. Gli uffici comunali competenti procederanno in seguito a richiedere la certificazione anche attraverso controlli a campione;
 - c) Ultimo il criterio cronologico determinato dall'ordine di presentazione delle domande al protocollo.
12. Per agevolare la programmazione economica dell'Ente, dato che l'ammontare totale di agevolazioni tributarie o economiche sarà quantificato unitariamente, l'Amministrazione può riservarsi la facoltà di prevedere altre forme di sostegno da parte del Comune a favore dei cittadini attivi, applicando il presente regolamento anche per la compensazione di eventuali altri debiti dovuti da residenti o associazioni al comune a prescindere dal titolo che ha generato tali pendenze. Tali agevolazioni saranno determinate, secondo le modalità indicate nel presente regolamento, dalla Giunta e i cittadini potranno beneficiarne purché in regola con il possesso dei requisiti stabiliti dall'Articolo 4 del presente Regolamento. Al fine di evitare la produzione di danni patrimoniali o di altro genere di responsabilità amministrativa e contabile, la concessione di tali benefici potrà avere luogo soltanto se il progetto di collaborazione, approvato contestualmente dal Comune e dal cittadino attivo, presenterà nel complesso caratteri di economicità in capo all'Amministrazione.
13. La Giunta Comunale, entro il termine per l'approvazione del bilancio e la definizione delle tariffe, stabilisce l'importo massimo erogabile sia direttamente a titolo di sostegno a favore dei soggetti coinvolti nelle attività di cui al presente regolamento, o indirettamente, a titolo di esenzione tributaria. In tal sede la Giunta definisce nel dettaglio anche i criteri e le quantificazioni su base oraria dei lavori da svolgere e quanto previsto dall'Articolo 2, comma 1, primo alinea del presente regolamento.

Articolo 8 - Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente regolamento.
2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;

- la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
 - la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli Articoli 15 e 16 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
 - le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
 - le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
 - le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;
 - l'eventuale affiancamento del personale comunale ai cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto;
 - le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni e ogni altro effetto rilevante;
 - le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
3. La realizzazione degli interventi di cura occasionale non richiede, di norma, la sottoscrizione del patto di collaborazione, ma unicamente di un disciplinare con cui il cittadino attivo si obbliga al rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento.
 4. Nel caso di interventi di proposta dell'Amministrazione, la bozza di patto costituisce parte integrante del bando.

Articolo 9 - Il ruolo delle scuole

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e di recupero dei beni comuni e per le attività di servizio civico.
2. Il Comune collabora con le scuole per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.
3. I patti di collaborazione con le scuole possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.

CAPO III - Forme di sostegno

Articolo 10 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

1. Entro il termine per l'approvazione del bilancio e la definizione delle tariffe la Giunta propone al Consiglio Comunale il montante massimo di quanto compensabile mediante l'attivazione del patto di collaborazione.
2. Le attività svolte nell'ambito del presente regolamento sono considerate di particolare interesse pubblico agli effetti delle agevolazioni previste dai regolamenti tributari.
3. Qualora il servizio civico sia svolto da una associazione o formazione sociale in alternativa alla riduzione/esenzione tributaria la Giunta può decidere di concedere un contributo per il servizio svolto, per l'importo massimo di quanto dovuto a qualsiasi titolo dall'associazione stessa al comune (affitto di locali non pagato, costi per luce e gas anticipati dal comune ecc...).

Articolo 11 - Assicurazione

1. I cittadini che svolgono il servizio di cittadinanza attiva saranno assicurati a cura e spese dell'Amministrazione Comunale per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, in conformità alle previsioni di legge.
2. Per quanto attiene alle associazioni o alle formazioni sociali di cui all'Articolo 3, comma 2, le stesse dovranno provvedere a propria cura agli adempimenti assicurativi necessari, che saranno rimborsati dall'Amministrazione entro un limite forfettario stabilito nel patto di collaborazione in proporzione alle risorse finanziarie previste nel bilancio comunale.
3. Il cittadino attivo/associazione risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.

Articolo 12 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività, i beni strumentali ed i materiali di consumo, salvo quanto diversamente stabilito nel patto di collaborazione, per prestazioni che necessitano di apposite attrezzature non possedute dal Comune.
2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

Articolo 13 - Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti

per gli interventi di cui all'Articolo 5

1. Il patto di collaborazione individua il valore massimo della prestazione prestata sulla base delle valutazioni degli uffici comunali.

Articolo 14 - Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le attività di servizio civico a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Il patto di collaborazione può prevedere:

- la possibilità per i cittadini attivi di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;
- la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini.

Articolo 15 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative e spazi dedicati negli strumenti informativi.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.

CAPO IV - Responsabilità e vigilanza

Articolo 16 - Prevenzione dei rischi

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per il servizio civico e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni impartite.
3. Con riferimento agli interventi a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2, nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.
4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

Articolo 17 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e recupero di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
3. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e recupero di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'Articolo 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

CAPO V - Disposizioni finali

Articolo 18 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n° 446 del 1997 avrà applicazione a decorrere dall'anno fiscale 2017, laddove i progetti abbiano a compensazione partite fiscali, mentre possono essere applicate le disposizioni relative qualora i progetti non comportino impatto sulle capacità fiscale/entrate tributarie dell'Ente.